



REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile

in persona del Giudice Unico dott. Pietro Miraglia, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al n. 1522/2013 RG

TRA

-ATTRICE-

E

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, in persona del
 Ministro pro-tempore, c.f. 97532760580, rappresentato e difeso per legge
 dall'AVVOCATURA DELLO STATO DI MESSINA ;

-CONVENUTO-

Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo

Conclusioni delle parti: all'udienza del 18 dicembre 2014, i procuratori delle parti
 precisavano le proprie conclusioni come da verbale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato, la società _____ s.r.l. si
 opponeva al decreto ingiuntivo 155/2013 di questo Tribunale, on cui le veniva intimato
 il pagamento di € 113.747,37, oltre accessori e spese, in favore del Ministero delle
 Infrastrutture e dei Trasporti, quale importo dovuto, a titolo di ripetizione di indebito, a



seguito della revoca di un credito di imposta concesso alla società e successivamente dichiarato illegittimo dalla Corte di Giustizia.

A fondamento dell'opposizione, per quanto rileva ai fini della decisione, eccepiva la carenza di giurisdizione del giudice ordinario, contestando nel merito la sussistenza del debito.

Instauratosi il contraddittorio, l'Avvocatura di Stato eccepiva la regolarità della procedura di recupero, prevista per legge e chiedeva pertanto rigettarsi l'opposizione proposta.

La causa, istruita mediante produzione documentale, veniva riservata in decisione all'udienza e sulle conclusioni in epigrafe, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'opposizione è fondata.

Il credito trae fondamento dalla revoca delle detrazioni fiscali concesse agli autotrasportatori per il triennio 1992-1993 e 1994.

Siffatte detrazioni erano state istituite (inizialmente per il solo anno 1992) con D.M. 28.1.1992, a favore delle imprese autotrasportatrici per conto terzi.

La Commissione delle Comunità Europee ha ritenuto illegittima siffatta detrazione, in quanto integrante "aiuto di Stato", idoneo a violare il principio della libera concorrenza. La decisioni della Commissione, confermate dalla Corte di Giustizia, intimavano al Ministero di eliminare i contributi e di recuperare quelli già concessi.

Lo Stato si conformava alle decisioni europee con D.L. 20.03.2002, con cui si definivano le concrete modalità di recupero dei crediti di imposta già utilizzati dalle imprese.

Tanto sommariamente premesso, si deve ritenere che il giudizio esula dalla giurisdizione ordinaria.

L'art. 2, comma 1, d.lgs. 546/1992, attribuisce alla giurisdizione tributaria le controversie aventi a oggetto i tributi di ogni genere e specie; l'art. 19, lettera h della medesima legge indica, tra gli atti impugnabili, il diniego o la revoca di agevolazioni.

Nella specie, non è seriamente dubitabile la nature tributaria del credito, atteso che il contributo viene concesso sotto forma di risparmio di imposta; né rileva che, per il recupero del contributo concesso, sia stata prevista per legge una procedura attivabile presso il giudice ordinario: le modalità di recupero del credito non escludono infatti che

il relativo credito vada accertato in seno alla giurisdizione prevista in base alla sua natura.

Poiché la società opposta non si limita a contestare la procedura di recupero del credito, ma eccepisce, a monte, l'insussistenza della pretesa tributaria, il tribunale deve declinare la propria giurisdizione, in favore di quella tributaria .

Ne discende la revoca del decreto ingiuntivo e la rimessione delle parti davanti alla commissione tributaria competente, nei termini di legge.

Avuto riguardo al contrasto giurisprudenziale esistente sulla questione, documentato dalla contrastante giurisprudenza citata e allegata dalle parti, sussistono giustificati motivi per la compensazione delle spese, nella misura del 50%.

L'ulteriore percentuale, liquidata come da dispositivo tenuto conto del valore della causa, della natura documentale dell'istruttoria e della relativa semplicità della decisione, segue la soccombenza.

Nel dettaglio, i compensi a carico del soccombente vengono liquidati € 700,00 per la fase di studio ed € 500,00, 1500,00 e 1300,00 per le successive fasi processuali.

P.Q.M.

Il Tribunale di Messina, in persona del giudice unico dott. Pietro Miraglia, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- declina la propria giurisdizione in favore di quella tributaria, davanti a cui rimette le parti, nei termini di legge;
- revoca il decreto ingiuntivo in oggetto;
- condanna il Ministero alla refusione del 50% delle spese, percentuale liquidata in complessivi € 4000,00 (oltre a € 169,00 per spese vive), oltre rimborso forfettario e altri accessori di legge;

Così deciso in Messina, 10 aprile 2016

IL GIUDICE
Pietro Miraglia